

Allegato A all'atto N.140.734

ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE CITTA' DEL CUORE

STATUTO

Art. 1) E' costituita, con durata illimitata, un'associazione apolitica, senza scopo di lucro denominata "**Associazione Italiana delle Città del Cuore**".

Art. 2) L'associazione ha sede in Rimini, Via Sabotino, 15. Potrà avere altre sedi, una per regione italiana.

Art. 3) Finalità

L'Associazione ha lo scopo di riunire i comuni italiani che intendano porre tra le priorità la promozione della salute cardiovascolare attraverso azioni ed interventi volti a favorire stili di vita sani ed a contrastare fattori di rischio quali l'ipertensione, il diabete, l'obesità, l'ipercolesterolemia, il consumo di tabacco, la sedentarietà e lo stress psico-fisico.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità infatti, più del 50% delle morti e disabilità dovute a malattie cardiovascolari ed ictus possono essere eliminate attraverso la combinazione di interventi efficaci a livello nazionale e locale volte a ridurre i principali fattori di rischio.

L'associazione si propone di mettere in pratica a livello

locale le conoscenze medico-scientifiche acquisite affinché i cittadini possano - indipendentemente da sesso, razza, reddito e grado di cultura - avere l'opportunità di conoscere i fattori di rischio cardiovascolari ed adottare strategie comportamentali volte ad evitarle e di conoscere altresì i segni ed i sintomi dell'infarto miocardico e dell'ictus al fine di chiamare il più rapidamente possibile il servizio di emergenza e ricorrere nel più breve tempo possibile alle cure di un ospedale attrezzato.

L'associazione intende perseguire l'obiettivo della riduzione delle malattie cardiovascolari nel proprio territorio attraverso azioni quali il censimento sanitario della mortalità e mortalità per infarto ed ictus, lo studio dei fattori di rischio specifici di quel territorio, attraverso campagne di educazione sanitaria nelle scuole e presso i luoghi di lavoro, la realizzazione di parchi dove consentire l'espletamento di attività fisica e sportiva, la distribuzione di defibrillatori nei luoghi affollati, l'assistenza domiciliare agli scompensati ed agli anziani, l'educazione di soccorritori esperti nella rianimazione respiratoria e cardiaca ed altre iniziative volte a promuovere la salute del cuore e del cervello ed a prevenire le malattie

cerebrocardiovascolari.

Art. 4) L'associazione intende realizzare un rapporto di confronto e di collaborazione con le città appartenenti all'Unione Europea, con le città dei paesi dell'area del Mediterraneo e successivamente con quelle appartenenti ad altri continenti.

Art. 5) L'associazione si avvarrà di un Comitato scientifico e stabilirà rapporti con l'Organizzazione Mondiale della Sanità ed i Centri di Controllo delle Malattie (CDC) di Atlanta ed opererà in stretta collaborazione con le principali Società scientifiche cardiologiche, le Fondazioni cardiologiche e le Istituzioni pubbliche. Potrà inoltre avvalersi di collaboratori esterni alla Associazione stessa, al fine di meglio perseguire gli scopi e le finalità prefisse.

SOCI EFFETTIVI E QUOTE

Art. 6) Possono essere soci effettivi le amministrazioni comunali, quelle regionali e provinciali, gli enti, le società, le associazioni, le fondazioni, le organizzazioni nazionali ed internazionali, le aziende ed i singoli individui. Ogni città che aderirà alla Rete potrà avvalersi del marchio creato dall' Associazione.

Art. 7) Le amministrazione comunali e gli altri enti o

persone fisiche che aderiranno al progetto sono soggette al pagamento di una quota di adesione. La quota di iscrizione si intende per un anno e sarà stabilita dal consiglio direttivo. I soci effettivi sono ammessi all'associazione con deliberazione del consiglio presa con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

Art. 8) Le dimissioni dei soci effettivi devono essere presentate a mezzo lettera raccomandata indirizzata al Presidente. Il Consiglio può decidere le dimissioni di qualsiasi socio effettivo, il quale non sia membro del Consiglio, qualora ritenga che il buon nome dell'associazione o altri gravi motivi lo esigano. E' concesso al socio dimesso di presentare istanza di riammissione.

Art. 9) Il Consiglio può conferire il titolo di socio d'onore a quelle amministrazioni che ritenga meritevoli per iniziative intraprese nel campo della prevenzione delle malattie cardiovascolari. I soci d'onore e le persone investite di cariche a titolo onorario sono esenti dal pagamento di qualsiasi quota.

ASSEMBLEA

Art. 10) L'Assemblea dei soci nomina i membri del Consiglio.

Art. 11) L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o

altrove dal Presidente, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Art. 12) Possono partecipare all'Assemblea i soci effettivi in regola con il pagamento della quota ed anche i soci onorari. Per la validità della costituzione dell'Assemblea è richiesta la presenza in persona di almeno il venti per cento dei soci effettivi. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, ogni socio ha diritto ad un voto.

CONSIGLIO

Art. 13) Il Consiglio direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea ed orienta, in armonia con esse e con il presente Statuto, l'attività dell'associazione. E' membro di diritto del Consiglio il Presidente dell'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia) o un suo rappresentante.

Il Consiglio è composto di non meno di tre e di non più di undici membri, anche non soci, nominati ogni 5 anni dall'Assemblea. Qualora nel corso del quinquennio vengano a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvederanno a sostituirli.

Art. 14) Le riunioni del Consiglio sono convocate presso la sede sociale o altrove dal Segretario, su richiesta del

Presidente. Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 15) Il Consiglio ha i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, con facoltà di autorizzare e di compiere ogni e qualsiasi atto che esso ritenga utile per il raggiungimento o l'attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto gli atti che questo Statuto riserva in modo tassativo all'Assemblea; nomina nel proprio seno di cinque in cinque anni un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario; nomina se del caso Procuratori, delegando loro in tutto o in parte i poteri propri e del Presidente e, stabilendo i loro eventuali compensi; prepara il rendiconto e la relazione relativa al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 16) Il Consiglio ha la facoltà di nominare un Presidente ad honorem.

Art. 17) Il Consiglio può affidare ad Università e centri di ricerca l'approfondimento di tematiche atte ad apportare all'associazione quelle conoscenze necessarie a portare a termine gli scopi dell'associazione.

CARICHE SOCIALI

Art. 18) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; firma i documenti ufficiali dell'associazione, presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio, esercita le altre funzioni previste dal presente Statuto. In caso di urgenza e di utilità evidente per l'associazione può agire con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione sottoponendo poi al Consiglio direttivo la ratifica del proprio operato.

Art. 19) Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente, qualora questo sia assente o impedito, e la sua firma costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 20) Il Segretario tiene aggiornato l'elenco dei soci e dei loro indirizzi, redige i verbali delle Assemblee, delle riunioni del Consiglio, custodisce i verbali delle Assemblee, delle riunioni del Consiglio.

Art. 21) Il Consiglio può nominare un Comitato Scientifico composto da esperti di altissima rilevanza scientifica e culturale che fungerà da organo di consulenza di quelle amministrazioni che intendano operare per ridurre le malattie cardiovascolari nel loro territorio. Il Comitato Scientifico

sarà presieduto da un rappresentante designato dal Consiglio, durerà in carica un anno e potrà essere riconfermato per l'anno successivo.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 22) Le proposte di modifica del presente Statuto devono essere sottoposte alla preventiva approvazione del Consiglio. Qualora siano approvate dal Consiglio, esse vengono presentate all'Assemblea per la discussione e il voto.

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato con la presenza almeno di tre quarti dei soci.

Art. 23) In caso di scioglimento dell'associazione, qualora, dopo il pagamento di tutti i debiti e il soddisfacimento di tutte le obbligazioni, restasse un residuo attivo, questo sarà erogato ad una o più altre associazioni, eventi scopi simili a quelli dell'associazione, oppure ad Istituti di beneficenza.

Art. 24) Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle altre leggi vigenti in materia.

F.to: Rusticali Franco

Tarroni Augusto

Maurizio Bondioli

Walter Pasini

Clemente Ricci

Enrico Franciosi notaio

=====